



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISFIN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0017697 del 04/08/2011

215|01. D.C. RISORSE FINANZIARIE

Roma.

04 AGO. 2011

All' Ufficio del Sig. Dirigente Generale Capo del
C.N.VV.F.
Sede

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza
e il Soccorso Tecnico
Sede

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per La Difesa Civile
e le Politiche di Protezione Civile
Sede

Alla Direzione Centrale per la Formazione
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Sede

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
Sede

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali
Sede

All' Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

OGGETTO: Art. 18 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011).
Interventi in materia previdenziale - Nota operativa Inpdap n° 27 del 21/07/2011.

Premessa

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n.111, introduce, all'articolo 18, una serie di modifiche sostanziali al sistema pensionistico e previdenziale.

L'Inpdap, con la nota n. 27 del 21/07/2011, pubblicata sul sito dell'Istituto all'indirizzo www.inpdap.gov.it, ha ritenuto opportuno fornire - da subito- istruzioni operative in ordine alle innovazioni introdotte in materia.

L'art.18 della L. 111/2011, nell'apportare modifiche al trattamento pensionistico ordinario, trova specifica applicazione nei confronti del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per dare maggiore sistematicità, si ritiene necessario evidenziare, nella trattazione delle innovazioni sopra indicate, distinguere gli aspetti che afferiscono alle disposizioni relative al personale già collocato in quiescenza, da quelle che interessano il personale in servizio e che attengono, in particolare, al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

Personale collocato in quiescenza

Contributo di perequazione (art.18 c. 22-bis)

A decorrere dal 1° agosto 2011, fino al 31 dicembre 2014, è introdotto un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui. La trattenuta di cui al suddetto contributo è pari:

- al 5% della parte di trattamento pensionistico eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a all'importo annuo lordo di 150.000 euro;
- al 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può in ogni caso essere inferiore a 90.000 euro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

L'importo complessivo del trattamento pensionistico è comprensivo anche delle altre pensioni eventualmente percepite, nonché delle pensioni integrative o aggiuntive della pensione obbligatoria.

Modifica della rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18 comma 3)

L'articolo 18. al terzo comma, ha modificato, esclusivamente per i trattamenti pensionistici che superano cinque volte il trattamento minimo INPS (vale a dire, circa 2.335 euro mensili lordi), la perequazione automatica per gli anni 2012-2013. Per tali trattamenti la rivalutazione opera nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo.

Pertanto, per i trattamenti pensionistici inferiori a cinque volte il minimo INPS, restano in vigore le regole stabilite dalla normativa precedente.

Pensioni di reversibilità (art. 18 comma 5)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni ai superstiti sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale nel caso in cui:

- il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni;
- la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni;
- il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai 10 anni.

Se ricorrono le tre succitate condizioni, la riduzione dell'aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili.

Personale in servizio

Adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione (art.18 comma 4)

Il comma 4 dispone modifiche all'art. 12 della L. 122/2010 ed, in particolare, prevede l'anticipo al 2013, rispetto al 2015 (vedasi il comma 12-bis della citata L. 122), dell'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla "speranza di vita" individuata dall'ISTAT.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia e i requisiti di anzianità (età anagrafica e contributiva, cosiddette "quote"), sono incrementati di tre mesi.

Personale operativo (vigili, capi squadra e capi reparto):

ANNO	VECCHIAIA	ANZIANITA'	finestra mobile Art. 12 comma 2 L. n. 122/2010
2013	60 anni e 3 mesi di età	- 53 anni e 3 mesi + massima anzianità contributiva (aliquota 80%) prevista dall'ordinamento di appartenenza (art. 6 comma 2 d.leg.vo 165/97) - 57 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione	+12 mesi

Personale direttivo e dirigente:

ANNO	VECCHIAIA	ANZIANITA'	finestra mobile Art. 12 comma 2 L. n. 122/2010
2013	65 anni e 3 mesi di età	57 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione	+12 mesi

Personale SATI:

ANNO	VECCHIAIA	ANZIANITA'	finestra mobile Art. 12 comma 2 L. n. 122/2010
2013	65 anni e 3 mesi di età	- 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione quota 97 e 3) - 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione (quota 97 e 3)	+12 mesi

Accesso al trattamento pensionistico con il possesso dei 40 anni di anzianità contributiva (art.18 comma 22 ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il personale che matura il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Il personale che matura il diritto nel 2013 potrà, invece, accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva.

Infine, il personale che matura il diritto dal 2014, potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato requisito.

La norma ha, pertanto, determinato un prolungamento rispettivamente di un mese, due mesi e tre mesi, della cosiddetta "finestra mobile" di dodici mesi prevista dalla L. 122/2010.

Rimangono esclusi dall'ulteriore differimento dell'accesso al pensionamento coloro che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni al 31/12/2011.

* * *

In considerazione della rilevanza delle innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla normativa in oggetto descritta, si invitano codesti Uffici a volere dare la massima diffusione alla presente circolare, fermo restando che la competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie resta a disposizione per eventuali chiarimenti in ordine alle istruzioni operative fornite al riguardo dall'Inpdap.

IL CAPO DIPARTIMENTO

2
h